



**REGIONE SICILIANA**  
**COMUNE DI FORZA D'AGRO'**  
Provincia di Messina

**COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 31 del 30-10-2012**

<b>OGGETTO:</b>	<b>DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA " IMU " - ANNO 2012</b>
-----------------	---

L'anno **duemiladodici** addi **trenta** alle ore **18:30** del mese di **ottobre** nel Comune di **FORZA D'AGRO'** e nella Casa Comunale, convocato previo le formalità di legge si é riunito in sessione **Ordinaria** di **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** nelle persone dei signori:

<b>CARMELA GENTILE</b>	<b>A</b>	<b>ANTONIO LOMBARDO</b>	<b>P</b>
<b>EMANUELE GIUSEPPE DI CARA</b>	<b>P</b>	<b>TINA DOMENICA TIZIANA LOMBARDO</b>	<b>P</b>
<b>ANTONELLA SCANDURRA</b>	<b>P</b>	<b>JOSEPH BONDI'</b>	<b>A</b>
<b>CARMELO LO PRESTI</b>	<b>P</b>	<b>NICOLO' SEBASTIANO DI CARA</b>	<b>P</b>
<b>CLAUDIO SMIROLDO</b>	<b>P</b>	<b>BIANCA ANTONINO BIAGIO</b>	<b>A</b>
<b>CARMELO BIELLA</b>	<b>P</b>	<b>BARTOLONE PIETRO</b>	<b>P</b>

**PRESENTI N. 9 ASSENTI N. 3**

Assume la presidenza la Vice Presidente Sig. ra **Antonella Scandurra**

che assistita dal Segretario Capo del Comune **LO MONACO ANTONINO**

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione **a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015** ;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per l'IMU"*;

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**ATTESO** che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, anche nei seguenti casi:**

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

## 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

**CONSIDERATO** inoltre che per gli **anni 2012 e 2013** la detrazione prevista dal precedente periodo è **maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;**

**EVIDENZIATO** pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;**

**TENUTO CONTO** che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

**ATTESO** che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*"

**TENUTO CONTO** che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "3-bis. *Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.*"

**DATO ATTO** che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "56. *I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani iscritti all'AIRE del Comune di Forza d'Agrò , a condizione che la stessa non risulti locata*"

**EVIDENZIATO** che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

**ESAMINATA** altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, n. 3 DF del 18/05/2012

**VISTO** l'andamento degli introiti IMU riferiti alla rata di acconto effettuati per gli effetti del 1° - 2° e 3° periodo dell'art. 12 bis del D.L. 201/2011 così comemodificatò dallart. 4 del D.L. 16/2012, nella misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione prevista per l'abitazione principale

**VISTO** l'importo totale dell'IMU 2012 previsto nel bilancio di previsione

**VISTO** il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30. 10. 2012 ;

**VISTO** lo Statuto Comunale

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

#### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012** :
  - **ALIQUOTA DI BASE**  
**0,86%**
  - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**  
**0,4%**
- 3) di dare atto che **tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012** ;
- 4) di determinare l'ammontare delle detrazioni di imposta dovute per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, in **Euro 200**. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione anzidetta è maggiorata di **Euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni**, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della

maggiorazione, al netto delle detrazioni di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400

- 5) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 30 del 30. 10. 2012 ;
- 6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio online ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

La Vice Presidente da lettura della proposta iscritta al terzo punto dell'ordine del giorno della odierna seduta consiliare, ed avente ad oggetto : determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria " IMU " - Anno 2012 ;

Finita la lettura della proposta, la vice Presidente cede la parola al Rag. Giuseppe De Salvo Responsabile dell'Area economico finanziaria del comune, il quale illustra al civico consesso cittadino la problematica sottesa alla determinazione delle aliquote IMU, sottolineando il fatto che, da un primo esame dei dati contabili trasmessi dal Ministero dell'Economia, si evince un calo di circa il 30% degli introiti dell'IMU rispetto a quanto si è incassato negli anni scorsi con la vecchia ICI. In considerazione di ciò, ho trasmesso agli Amministratori una relazione, nella quale sottolineavo la necessità di apportare un aumento all'aliquota relativa alla 2<sup>a</sup> abitazione, anche in considerazione del fatto che, per quest'anno la legge istitutiva dell'IMU stabilisce che, il 50% del gettito relativo alla 2<sup>a</sup> abitazione incassato dal Comune, va versato allo Stato. Il funzionario comunale ribadisce altresì che, qualora a causa di minori entrate non si riesca a pareggiare il bilancio, esiste la concreta possibilità che il Comune, in sede di assestamento generale , rischia di dichiarare il dissesto finanziario;

Chiesta ed ottenuta la parola , l'Assessore alle finanze Signor Gullotta Antonino, chiede di mettere a verbale la sua contrarietà al preventivato aumento di 1 punto percentuale dell'aliquota IMU relativa alla seconda abitazione. All'uopo, si riserva, di presentare al Consiglio Comunale in tempi assolutamente celeri una proposta nella quale saranno indicate le fonti dai quali reperire eventuali ulteriori risorse necessarie per mettere in sicurezza il nostro bilancio ;

Chiesta ed ottenuta la parola, la Consigliere Tina Lombardo dichiara di essere contraria all'aumento proposto dalla maggioranza in quanto ciò non farà altro che aggravare ulteriormente le tasche di tutti i cittadini ;

Intervenendo nella discussione, il Consigliere Emanuele Di Cara , dichiara che, sulla scorta di quanto comunicato dal Rag. De Salv, l'Amministrazione attiva ed il gruppo di maggioranza, hanno responsabilmente deciso di applicare un piccolo aumento di 1 solo punto percentuale relativo all'aliquota di base, scongiurando così eventuali rischi di dissesto finanziario del Comune. Penso che questa sia una scelta assolutamente ponderata che va a salvaguardare gli interessi del nostro Paese ;

Intervenendo nella discussione la Vice Presidente Antonella Scandurra dichiara di essere contraria all'aumento proposto e di condividere quanto dichiarato dalla collega Tina Lombardo ;

Esauritasi la discussione, la Vice Presidente pone ai voti la proposta ;

Con 5 voti favorevoli, 3 contrari ( Lombardo Tina, Lombardo Antonio e Di Cara Nicolò ) 1 astenuto ( Scandurra Antonella ) espressi per alzata di mano il Consiglio Comunale approva la proposta di aumento di 1 punto percentuale dell'IMU relativa alla aliquota di base che passa così da 0,76 % a 0,86 %;

A questo punto, la vice Presidente propone di votare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ;

con separata votazione espressa per alzata di mano con 5 voti favorevoli, 3 contrari ( Lombardo Tina, Lombardo Antonio e di Cara Nicolò ) 1 astenuto ( Scandurra Antonella ) il Consiglio Comunale dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

---

---

**Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Forza D'Agrò, li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**F.to DE SALVO GIUSEPPE**

---

---

---

---

**Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Forza D'Agrò, li

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

**F.to DE SALVO GIUSEPPE**

---

---

Verbale fatto e sottoscritto.

**Il Vice Presidente**

F.to Antonella Scandurra

**Il Consigliere Anziano**

F.to Emanuele Giuseppe Di  
Cara

**Il Segretario Comunale**

F.to Dott. LO MONACO  
ANTONINO

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 11-11-2012, giorno festivo. ( Reg. Pub. N. 31)

Forza D'Agrò Li 27-11-2012

**Il Messo comunale**

**Il Segretario Comunale**

F.to LO MONACO  
ANTONINO

---

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.19 91 n.44 così come sostituito dall'art. 4 della L.R. 5.7.1997 n. 23;

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione

è soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi del 1^ comma del suddetto articolo.

non è soggetta a controllo preventivo di legittimità, se non su richiesta di un quarto dei consiglieri o della Giunta.

è soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa del Consiglio.

Forza D'Agrò Li 01-12-2012

**Il Segretario Comunale**  
F.to LO MONACO  
ANTONINO

---

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-11-2012 in quanto:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.

il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto

il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del \*\*\*\*\*  
decisione n. \*\*\*\*\*.

il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione  
n. \*\*\*\*\* del \*\*\*\*\*.

Forza D'agrò Li 01-12-2012

**Il Segretario Comunale**  
F.to LO MONACO  
ANTONINO

---

---